

## CONTRATTO DI SUBAPPALTO

TRA

L'impresa FAVARETTI S.R.L. con sede a BAGNOLI DI SOPRA (PD) Via V Strada n. 5/7 c.f. e p.iva 04105120283 nella persona del Legale Rappresentante, Fabio Favaretti nato a Padova il 14/09/1963 il quale interviene nel presente atto nella qualità di legale rappresentante , in appresso denominata "impresa "

E

L'impresa MANCINI ALFREDO con sede a VENAROTTA Bin via Euste Nardi 96 c.f./p.i. MNCLRD66P27L728U/01310390446 nella persona del Legale Rappresentante MANCINI ALFREDO nato a VENAROTTA il 27/09/1966 il quale interviene al presente atto in qualità di Legale Rappresentante/Amministratore Unico, in appresso denominata "subappaltatore"

Si stipula e si conviene quanto in appresso specificato:

### **Art.1 – PREMESSE**

Si premette:

A) Che l'impresa FAVARETTI S.R.L. aggiudicataria dei lavori da eseguirsi in località COMUNE DI VENAROTTA via PRIMA STRADA, 2 C/O CAMPO SPORTIVO COMUNALE è giunta alla determinazione di affidare in subappalto le seguenti categorie di lavoro:

001 OG1 - Oneri per allestimento cantiere € 500,00

002 OG1 - Scavi e sottofondi in cls per struttura in acciaio € 8'532,87

003 OG1 - Opere in cls di fondazione per struttura in acciaio €10'706,07

004 OG1 - Opere di pavimentazione esterna € 2'959,67

005 OS26 - Opere di pavimentazione massetto armato € 15.066,00

007 OG1 - Scavi, sottofondi e opere edili per sottoservizi e impianti €3'564,01

B) Che il subappaltatore specializzato nell'esecuzione delle opere di cui al punto a):

garantisce di disporre di capitali, capacità tecniche, macchine ed attrezzature necessarie sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere affidate in subappalto con gestione a proprio rischio e con l'organizzazione dei mezzi necessari;

C) Che l'efficacia del presente contratto è subordinata all'intervento dell'autorizzazione al subappalto da parte dell'Ente committente (COMUNE DI VENAROTTA), comportando, il diniego dell'autorizzazione, la

risoluzione di diritto del presente contratto, senza diritto alcuno, per entrambi i contraenti, al risarcimento di qualsivoglia danno, eccezione fatta per l'ipotesi di colpa da parte di uno dei contraenti;

- D) Che l'impresa resterà del tutto estranea all'organizzazione del lavoro, all'amministrazione dei capitali, delle attrezzature e del personale dipendente dal subappaltatore, salvo quanto infra previsto;
- E) Che il subappaltatore sarà responsabile nei confronti dell'impresa della qualità e regolarità delle opere eseguite in ordine a quanto previsto dagli elaborati esecutivi di progetto redatti a cura dell'impresa e dal Capitolato Speciale di Appalto con descrizione estesa di elenco prezzi redatti dall'Ente Appaltante, che il subappaltatore dichiara di ben conoscere anche da tutte le indicazioni e prescrizioni della committente e della D.L.
- F) Il subappaltatore garantirà la buona esecuzione delle opere oggetto del presente contratto e il rispetto di tutte le clausole e condizioni previste dallo stesso capitolato speciale di appalto e dalle prescrizioni della direzione lavori.
- G) Che tali premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto anche ai sensi e per gli effetti delle Legge 23/10/1960, n. 1369, della legge 13.09.1982 n. 646 e successive modificazioni, della disciplina in tema di contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore per i dipendenti delle imprese edili ed affini e comunque delle vigenti legislazioni in materia di opere pubbliche

#### **ART.2 – OGGETTO DEL CONTRATTO**

L'impresa affida al subappaltatore che dichiara di assumerla, nell'ambito del progetto di: "REALIZZAZIONE DI STRUTTURA TEMPORANEA IN ACCIAIO, DA ADIBIRE A PALESTRA A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO DEL COMUNE DI VENAROTTA" – CIG: 8049140873, l'esecuzione di parte delle opere, previste dall'art. A delle premesse del presente contratto

#### **ART.3 – IMPORTO DEL CONTRATTO**

L'importo totale dei lavori affidati in subappalto risulta essere pattuito per un importo pari a € 40.502,00 + iva, inclusi oneri di sicurezza pari al 4% dell'importo in subappalto, quindi € 1653,00 + iva e come da elenco sotto riportato:

- Voce 1 del capitolato	€ 470,00
- Voce 2 del capitolato	€ 1.047,68
- Voce 3 del capitolato	€ 73,49
- Voce 4 del capitolato	€ 2.154,63
- Voce 5 del capitolato	€ 3.000,09
- Voce 6 del capitolato	€ 1.745,02
- Voce 7 del capitolato	€ 994,44

- Voce 8 del capitolato	€ 592,54
- Voce 9 del capitolato	€ 5.490,59
- Voce 10 del capitolato	€ 2.986,14
- Voce 11 del capitolato	€ 291,09
- Voce 12 del capitolato	€ 2.491,00
- Voce 13 del capitolato	€ 14.162,04
- Voce 16 del capitolato	€ 358,63
- Voce 17 del capitolato	€ 122,97
- Voce 18 del capitolato	€ 399,60
- Voce 19 del capitolato	€ 329,00
- Voce 20 del capitolato	€ 398,56
- Voce 21 del capitolato	€ 1.202,45
- Voce 22 del capitolato	€ 16,17
- Voce 23 del capitolato	€ 286,36
- Voce 24 del capitolato	€ 236,43
Oneri della sicurezza 4%.	€ 1653,00

L'effettivo importo dei lavori risulterà dalla contabilità finale redatta in contraddittorio tra l'impresa Favaretti e l'impresa MANCINI ALFREDO in concerto con la direzione lavori, in quanto il pagamento dei lavori stessi è a misura e non a corpo. Ai prezzi riportati nell'offerta prezzi è stato applicato uno sconto contenuto nei limiti previsti dalle vigenti Leggi in materia di Subappalto di Opere Pubbliche (Art. 18 Legge 55/90; Legge 203/91; Dlgs 406/91 e Legge 109/94), ovvero rispettando i limiti del ribasso del 20% di cui al comma 4 Art. 118 Legge 163/2006.

L'appaltatore si impegna a praticare per le opere affidate in subappalto, prezzi non inferiori del 20% rispetto ai prezzi dell'appalto e a corrispondere gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni in subappalto alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso (comma 14 dell'art. 105 d.Lgs. 50/2016).

L'impresa subappaltatrice dichiara di accettare e di assumere il presente subappalto alle condizioni sopra convenute avendo riconosciuto remunerativi i singoli prezzi che sono fissi ed invariabili.

Gli importi di subappalto sono legati alle reali misure di contabilità.

#### **ART. 4 – MODALITA' DI PAGAMENTO E OBBLIGHI AI SENSI L.13/08/2010 N.136**

Ai sensi degli artt. 3 e 6 della L. 13 Agosto 2010 n. 136 il subappaltatore ha indicato il seguente conto corrente bancario/postale dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche: **Banca Unicredit Ag. di Ascoli**

**Piceno IT36E0200813507000400040094** presso la Banca Unicredit Agenzia di Ascoli Piceno

.. Il soggetto delegato ad operare sul conto è il Sig. Grimaldi Antonella nato a Norcia il 13/01/1967

C.F GRMNNL67A53F935P.

Il subappaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10. Il subappaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Padova e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità Finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto di subappalto.

Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente comunicato all'Appaltatore e al Comune di Venarotta. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 3 comma 5 della L. 136/10 il CIG (codice unico di gara) è 8049140873 e il CUP (codice unico di progetto) è C68E19000010001.

#### **ART.5 – DURATA DEL CONTRATTO**

Il presente contratto avrà durata di ....**60**..... giorni naturali, successivi e continui a partire dalla data del verbale di consegna lavori.

#### **ART.6 – DIREZIONE DEI LAVORI E RESPONSABILE DI CANTIERE**

L'impresa dichiara che le disposizioni concernenti l'esecuzione dell'opera sono riservate al Responsabile di Cantiere nella persona dell Ing. FILIPPO MASIERO.

Per quanto riguarda la direzione dei lavori (DL) è comunque affidata al DL del COMUNE DI VENAROTTA nella persona del geom. GINO SANTONI

Il subappaltatore dichiara di nominare quale suo Responsabile di cantiere il sig.re MANCINI ALFREDO della ditta e si obbliga a non sostituirlo nella suddetta funzione senza preventiva comunicazione scritta.

Con tale nomina il subappaltatore si assume la totale responsabilità civile e penale della buona esecuzione di tutte le opere oggetto del presente contratto, nonché la messa in atto di tutti i provvedimenti, necessari ad evitare infortuni, imposti dalla vigente normativa e suggeriti dall'esperienza, tenendo sollevata ed indenne da qualsivoglia responsabilità tanto l'impresa che la direzione lavori.

Al Responsabile di cantiere del subappaltatore compete la direzione ed il coordinamento dell'esecuzione delle opere subappaltate e dell'esercizio del cantiere stesso inteso come impianto generale, la sorveglianza e la guida delle maestranze, l'impiego dei macchinari e delle attrezzature, dei trasporti interni, la disciplina del proprio personale e quant'altro occorra per la migliore riuscita dei lavori subappaltati e per la sicurezza dei terzi.

Il responsabile di cantiere del subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti di legge per la conduzione dei lavori subappaltati. Rimane perciò contrattualmente stabilito che il subappaltatore ha la responsabilità totale, senza la possibilità di rivalsa nei confronti dell'impresa subappaltante della rispondenza dell'esecuzione ai dati di progetto e della perfetta riuscita delle opere subappaltate, nonché degli eventuali danni alle parti di costruzioni già eseguite ed in generale alle cose ed alle persone causate in conseguenza dei trasporti, forniture ed esecuzione dei lavori stessi. L'impresa è comunque esonerata esplicitamente da qualsiasi responsabilità inerente all'esecuzione del subappalto e sollevata dal subappaltatore per ogni danno, molestia od azione.

#### **ART. 7 – ESECUZIONE DEI LAVORI**

Il subappaltatore deve attenersi alle disposizioni e prescrizioni impartite dal Direttore dei Lavori della committente. Riconosce il potere di verifica dell'esecuzione dei lavori da parte del committente e dell'impresa subappaltante sia in corso d'opera ai sensi dell'art. 1662, sia all'ultimazione dei lavori.

#### **ART. 8 – PERSONE AUTORIZZATE DEL SUBAPPALTATORE**

Il subappaltatore autorizza a ricevere e siglare il libretto delle misure il Geom. GRIMALDI ANTONELLA

#### **ART.9 – TEMPI DI ESECUZIONE**

I lavori dovranno essere condotti con la massima sollecitudine in modo da essere tutti ultimati entro i tempi prescritti (entro il ....14/08/2020.....). L'esecuzione delle singole fasi di lavorazione dovrà in ogni caso rispettare i tempi e le esigenze indicate dalla Direzione dei Lavori e dalla Direzione di Cantiere anche al fine di non intralciare o ritardare eventuali lavorazioni eseguite da terzi. L'inizio lavori è previsto il giorno ....15/06/2020.....

#### **ART.10 – DIVIETO DI CESSIONE DEI LAVORI DI SUBAPPALTO E DI CREDITO**

Il subappaltatore non potrà cedere, neppure in parte né appaltare a sua volta le lavorazioni oggetto del presente contratto. E' pure vietata qualunque cessione dei crediti derivante dal presente contratto, se non autorizzata per iscritto dall'impresa. Il contratto medesimo, in caso di inosservanza del divieto, di cui al comma precedente, si intenderà nullo fin dall'origine, in pregiudizio il diritto dell'impresa al risarcimento dei danni ad essa eventualmente derivanti da fatti illeciti che venissero posti in essere dal subappaltatore per la violazione delle vigenti norme di Legge, ivi comprese quelle contenute dall'Art. 21 della Legge n. 646/82 e successive modifiche.

#### **ART. 11 - SOSPENSIONE DEI LAVORI**

Il subappaltatore non potrà opporre alcuna obiezione o eccezione per eventuali sospensioni e successive riprese dei lavori anche nelle singole opere commesse, che gli venissero ordinate dall'impresa.

#### **ART. 12 – VALIDITA' DEL CONTRATTO**

L'efficacia del presente contratto è condizionata al rilascio da parte dell'autorità competente delle autorizzazioni di cui all'art. 21 della Legge 13/09/1982 n. 646 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **ART. 13 – PAGAMENTO DIRETTO AL SUBAPPALTATORE ART. 105 D.LGS 50/2016**

L'Amministrazione provvederà, ai sensi dell'art.105 del d. Lgs. 50/2016 a pagare direttamente l'impresa subappaltatrice che rientra nella definizione di microimpresa o piccola impresa. A tal fine l'Appaltatore si impegna a produrre in occasione dell'emissione del SAL che contabilizza i lavori, proposta motivata di pagamento diretto al subappaltatore, comunicando altresì la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e il relativo importo. In tal caso l'appaltatore dovrà trasmettere fattura del subappaltatore, emessa nei confronti dell'appaltatore, per l'importo di cui si propone la liquidazione.

#### **ART. 14 – VERIFICA DEI LAVORI E PAGAMENTO DEI SALDI**

Fatto salvo il diritto di procedere a verifiche in corso d'opera di cui al superiore art. 7 l'impresa eseguirà la verifica dei lavori eseguiti entro 5 giorni dall'ultimazione, dandone regolare preavviso al subappaltatore e comunque assoggettata alla committente.

L'eventuale presa in consegna anticipata dell'opera rispetto al termine di ultimazione o a quello di collaudo, mentre non dà diritto al subappaltatore di richiedere speciali compensi di sorta, non costituisce anticipata positiva verifica o accettazione dell'opera stessa.

#### **ART. 15 - PAGAMENTI EFFETTUATI DALLA STAZIONE APPALTANTE: INTERESSI IN CASO DI RITARDO**

In materia di interessi per ritardato pagamento, si applica quanto previsto dalla normativa vigente. La misura del saggio di mora è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, del codice civile. Ai sensi dell'art. 1194 del codice civile, l'Impresa subappaltatrice acconsente comunque espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i pagamenti che gli verranno fatti nel corso del rapporto contrattuale durante l'esecuzione dei lavori e in sede di collaudo vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati. Il consenso dell'Impresa (creditore nei confronti dell'Amministrazione del corrispettivo dell'appalto, nelle modalità e nelle tempistiche contrattualmente previste) come sopra prestato comporta in ogni caso che i pagamenti effettuati vengano

sempre imputati prioritariamente al capitale con tutto ciò che ne consegue in materia di imputazione e calcolo degli interessi.

#### **ART. 16 – VARIAZIONI NEL CONTRATTO DI SUBAPPALTO**

Il subappaltatore non può di sua iniziativa introdurre variazioni o addizioni ai lavori assunti rispetto alle previsioni progettuali. Egli ha l'obbligo di eseguire, nei limiti stabiliti tutte le variazioni ordinate dall'impresa o dalla Direzione lavori dalla committente, purché non mutino sostanzialmente l'essenza e l'economia del contratto e non stravolgano le caratteristiche tecniche delle opere previste. L'Attuazione delle varianti o modifiche non dà diritto al subappaltatore di richiedere particolari compensi oltre i pagamenti, alle condizioni contrattuali, delle opere eseguite: ma quando diano da eseguire categorie di lavoro non previste e si debbano impiegare materiali per i quali non risulti il prezzo contrattuale, il responsabile di cantiere dell'impresa provvederà preventivamente, d'accordo con il subappaltatore, alla definizione dei prezzi, raggugliandoli per quanto possibile a quelli dei lavori consimili compresi nel contratto, ovvero quando non sia possibile in tutto o in parte l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi, raggugliate alle analisi o prezzi correnti alla data del presente contratto, e comunque in osservanza alle disposizioni di legge in materia. I nuovi prezzi, come sopra stabiliti a pena di risoluzione del contratto, dovranno essere accettati di comune accordo tra impresa e subappaltatore.

#### **ART. 17 – AUMENTO DEI LAVORI**

L'impresa, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare alle stesse condizioni del contratto, un aumento delle opere senza limiti, garantendo il compenso secondo le quotazioni già stabilite.

Nel caso di aumento dei lavori si stabilisce un nuovo termine per l'ultimazione dei medesimi.

#### **ART. 18 – ONERI A CARICO DEL SUBAPPALTATORE**

Fermo restando, in ogni caso, l'organizzazione del complesso delle maestranze e mezzi d'opera, con gestione a proprio rischio, sia tecnica che economica, al fine di dare compiuta in ogni sua parte l'opera oggetto del presente contratto alle condizioni contrattuali, il Subappaltatore assume altresì a sue totali cure e spese le seguenti obbligazioni:

- a) l'organizzazione del proprio sito di cantiere, l'impiego dei mezzi d'opera, l'attuazione delle opere provvisorie, nonché l'adozione di quanto previsto e disposto dalle leggi e regolamenti vigenti e suggerito dalla pratica, al fine di evitare danni, sinistri ed infortuni alla maestranza impiegata in cantiere ed a terzi;
- b) la disciplina delle proprie maestranze di cantiere;
- c) l'osservanza delle prescrizioni relative alla esecuzione del progetto, secondo le prescrizioni e le scadenze stabilite dall'Impresa e/o dal Direttore dei Lavori;

la realizzazione delle opere oggetto del presente contratto previste nel progetto e secondo gli ordini impartiti dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali. Independentemente da quanto disposto ai capi precedenti, ed a loro integrazione e maggior chiarimento, competono al Subappaltatore, in quanto tale, i seguenti obblighi e relativi oneri e spese:

1 – eseguire regolarmente tutti i lavori subappaltati in conformità al progetto ed ai particolari esecutivi e richiedere al Responsabile di cantiere tempestive disposizioni per le particolarità che eventualmente non risultino da disegni, dalla descrizione delle opere o comunque dai documenti contrattuali;

2 – tenere a disposizione del Responsabile di cantiere i disegni, le tavole e le schede tecniche del materiale per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dal Responsabile di cantiere;

3 – segnalare al Responsabile di cantiere l'eventuale personale tecnico alle sue dipendenze, destinato a coadiuvarlo e sostituirlo;

4 – applicare ai lavoratori dipendenti le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi vigenti nelle località e nei tempi in cui si svolgono i lavori;

5 – osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori;

6 – predisporre tutte le attrezzature e i mezzi d'opera occorrenti per la esecuzione dei lavori ad esso affidati;

7 – provvedere alla messa in opera di tutto quanto necessario per la protezione e segnalazione del proprio sito di cantiere, salvo quanto disposto alla voce "oneri a Vostro carico";

8 – provvedere alle forniture di tutti i materiali necessari, agli operai ed ai mezzi d'opera occorrenti, ed all'esecuzione delle normali prove di collaudo delle opere.

9 – provvedere allo scarico ed al trasporto a deposito nell'ambito del cantiere di tutti i materiali necessari all'esecuzione dei lavori subappaltati. Tale scarico e ricarico è a totale cura e spesa del Subappaltatore.

10 – consentire ai fornitori del Committente o ad altri subappaltatori il libero accesso al cantiere;

11 – predisporre il piano operativo di sicurezza

12 - provvedere agli adempimenti di legge in materia di prevenzioni infortuni, attuando le relative misure di sicurezza.

Tutti gli oneri, nessuno escluso, per il completamento dei lavori subappaltati restano integralmente a carico del subappaltatore che gli accetta esplicitamente.

**ART.19 – ADEMPIMENTI DEL SUBAPPALTATORE.**

A richiesta dell'impresa, il subappaltatore è tenuto a far visionare i libri paga, i libri matricola, i nullaosta di avviamento al lavoro, le ricevute dei versamenti effettuati agli Istituti Previdenziali e assicurativi, nonché tutti gli altri documenti occorrenti per l'esame della regolarità nella corresponsione delle retribuzioni.

#### **ART.20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.**

E' facoltà dell'impresa di risolvere il contratto oltre che per quanto previsto dall'art. 20 del presente contratto:

- a) Quando il subappaltatore si renda colpevole di frode o negligenza grave;
- b) Qualora l'Ente Appaltante principale rifiuti o revochi il gradimento del presente contratto di subappalto, la risoluzione opera di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. Nel caso di risoluzione spetterà al subappaltatore soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti. All'atto della risoluzione, il subappaltatore è obbligato, ogni eccezione rimossa, all'immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano.

#### **ART. 21 – NORMA DI RINVIO**

Per quanto non è espressamente previsto nel presente contratto di subappalto, valgono in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 1655 e segg. Del Codice Civile, le altre norme di Legge e le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto della Stazione Appaltante. In caso di discordanza le disposizioni del C.S.A. prevalgono sulle norme del Cod.Civ. Le parti richiamano inoltre, espressamente, i dispositivi dei vigenti contratti di lavoro nazionali e territoriali.

#### **ART.22 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – LEGGE N. 136/2010**

##### **E SS.MM.II.**

Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto, relativo al subappalto di parte dei lavori di REALIZZAZIONE DI STRUTTURA TEMPORANEA IN ACCIAIO, DA ADIBIRE A PALESTRA A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO DEL COMUNE DI VENAROTTA, il cui contratto principale è stato sottoscritto con l'Ente COMUNE DI VENAROTTA, identificato con il C.I.G. n. 8049140873, assumono gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

A questo proposito, il Signor MANCINI ALFREDO in qualità di legale rappresentante (o altro titolo), della Ditta MANCINI ALFREDO (subappaltatrice), comunica che il conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della citata Legge è il seguente- **Banca Unicredit Ag. di Ascoli Piceno**      **IT36E0200813507000400040094**

La parte, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

### **ART. 23 - FORO COMPETENTE**

Il foro competente per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto (Art. 20 C.P.C.) è il foro di PADOVA.

### **ART. 24**

Le parti contraenti di questo contratto dichiarano di avere preso visione di tutte le clausole, di ritenerle tutte importanti e di accettarle integralmente, altresì dichiarano che nessuna variazione potrà esservi apportata, ovvero provata, se non per iscritto.

Letto, confermato e sottoscritto.

*Bagnoli di Sopra, lì 20/05/2020*

### **L'IMPRESA**

**FAVARETTI SRL**  
Sede legale: Via Q. Sella, 32 - 35129 PADOVA  
~~Sede operativa: Via V. Strada, 5/7~~  
~~35023 BAGNOLI DI SOPRA (PD)~~  
Tel. 049.5380535-049.9535279-049.8539128  
Fax 049.9539124  
Cod. Fisc. e Part. IVA 04105120283

### **IL SUBAPPALTATORE**

IMPRESA EDILE  
**MANCINI ALFREDO**  
Via E. Nardi, 96  
63091 VENAROTTA (AP)  
Cod. Fisc. MNC LRD 66P27 L728U  
P. IVA 01310390446